

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE
TRIENNALE DEL PATRIMONIO VERDE
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

CAPITOLATO TECNICO- PARTE NORMATIVA

ART. 1.1**OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Parco Archeologico di Pompei intende attivare un accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023, con un solo operatore economico, avente ad oggetto la gestione del patrimonio verde.

Gli interventi commissionabili nell'ambito della presente procedura attengono ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie OS24 e OG2 e Sicurezza e riferite esclusivamente alle aree a verde del Parco Archeologico di Pompei.

Sono compresi nelle opere appaltate e appaltabili all'O.E. affidatario i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (nella sua componente tecnica e normativa) nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione è sempre effettuata a regola d'arte e con riferimento alle relative norme tecniche applicabili *ratione materiae*. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose interferenti con i lavori di cui al presente Accordo Quadro.

In particolare l'Appaltatore dovrà adottare, anche in funzione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose ed eseguire i lavori organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale del Parco Archeologico, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo le aree oggetto dei lavori, osservando scrupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che gli importi posti alla base dell'Accordo Quadro costituiscono mera stima basata sul contenuto dei documenti relativi alle opere di manutenzione cd. programmata. Tuttavia, la previsione di un determinato intervento nei relativi documenti programmatici non implica automaticamente che lo stesso verrà realizzato e conseguentemente affidato all'operatore economico parte dell'Accordo Quadro. Inoltre, si specifica ulteriormente che i suddetti documenti programmatici potranno essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive ovvero in caso di mutamento delle priorità. Per l'effetto, l'O.E. aggiudicatario non vanta alcun diritto all'affidamento di lavori per l'intero ammontare del valore dell'accordo quadro e non ha diritto alcuno a risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati in caso di mancata attivazione di tutti gli interventi manutentivi potenzialmente previsti.

ART. 1.2**DESCRIZIONE DELLE OPERE**

Le opere affidabili mediante i contratti attuativi scaturenti dall'Accordo Quadro rientrano nelle categorie OS24, OG2 e Sicurezza.

Ferma restando la più analitica descrizione delle opere così come contenuta nel Capitolato tecnico e negli altri allegati progettuali, si precisa che le lavorazioni sono generalmente comprese nelle seguenti tipologie:

Gestione delle erbece selvatiche secondo le regole del biologico e cura delle fioriture spontanee

La gestione delle componenti erbacee spontanee dovrà essere impostata secondo principi di agricoltura biologica, escludendo l'impiego di diserbanti chimici e privilegiando tecniche manuali, meccaniche e agronomiche a basso impatto.

Le operazioni non dovranno configurarsi come semplice sfalcio indiscriminato, ma come regolazione selettiva del cotico erboso, finalizzata a:

- favorire la permanenza e la rinnovazione delle specie di interesse storico-botanico e paesaggistico;
- accompagnare i cicli di fioritura spontanea, garantendone la leggibilità stagionale;
- contenere le specie infestanti invasive o competitive, senza azzerare la biodiversità.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla temporalità degli interventi, calibrando sfalci e diradamenti in funzione delle fasi fenologiche, evitando operazioni durante i picchi di fioritura e disseminazione delle specie di interesse. La gestione dovrà quindi configurarsi come atto interpretativo e non standardizzato, capace di leggere il sito e intervenire in modo differenziato per ambiti, esposizioni e condizioni microecologiche.

Potatura degli esemplari arborei secondo i principi dell'architettura arborea

Gli interventi sugli esemplari arborei dovranno essere eseguiti secondo i principi dell'architettura arborea, intesa come disciplina che riconosce l'albero quale organismo vivente strutturato, evitando pratiche invasive o semplificative. Le operazioni di potatura dovranno:

- rispettare la forma naturale e la storia dell'individuo arboreo;
- mantenere l'equilibrio tra apparato radicale e chioma;
- limitarsi a interventi di contenimento, alleggerimento e rimonda del secco, evitando capitozzature e riduzioni drastiche;
- garantire la stabilità strutturale e la sicurezza, senza compromettere il valore biologico e paesaggistico dell'esemplare.
- Dovrà essere adottato un approccio caso per caso, basato su valutazioni preliminari (anche di tipo VTA ove necessario), evitando schemi seriali o interventi standardizzati.

La potatura dovrà essere intesa come azione di accompagnamento nel tempo, e non come correzione forzata della forma.

Irrigazione e gestione dei giardini storici con professionalità adeguate

La gestione idrica dovrà essere coerente con la natura storica, archeologica e botanica dei contesti, evitando sia condizioni di stress idrico sia eccessi che possano compromettere suolo, strutture archeologiche e apparati radicali.

Gli interventi dovranno:

- adattarsi alle esigenze specifiche delle diverse componenti vegetali (arboree, arbustive, erbacee);
- considerare le condizioni pedologiche, l'esposizione e la stagionalità;

- privilegiare sistemi e modalità di irrigazione controllata, riducendo dispersioni e fenomeni di ruscellamento.

La gestione complessiva dei giardini storici dovrà essere affidata a personale con competenze specialistiche integrate (agronomiche, botaniche e storico-paesaggistiche), in grado di operare non solo in termini esecutivi ma anche interpretativi.

L'obiettivo è garantire una manutenzione che non sia mera conservazione tecnica, ma continuità culturale e biologica del giardino, inteso come sistema vivente in evoluzione.

Art. 1.3

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dei lavori appaltabili è pari a complessivi € 5.320.562,00 oltre IVA di cui € 110.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo massimo stimato, come sopra indicato, deve intendersi al netto dell'IVA e comprensivo di quanto sarà imputato nei successivi contratti attuativi a titolo di costi della sicurezza e costi della manodopera, entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

Si precisa che il ribasso offerto dall'O.E. nella procedura di affidamento non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sui prezzi di cui all'Allegato denominato "Elenco prezzi unitari" e "Analisi dei prezzi" (d'ora in avanti, complessivamente, anche "Elenco prezzi" o "Elenchi prezzo").

L'importo di ogni singolo contratto attuativo sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sulle voci dell'Elenco Prezzi relative alle singole lavorazioni evincibili dal computo metrico/progetto.

Si specifica che, laddove l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nell'Elenco Prezzi, si utilizzeranno le rispettive voci desunte dal prezzario regionale Campania 2026, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.14 del 29 gennaio 2026.

Qualora la voce di costo non sia presente nemmeno nel prezzario della Regione Campania si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e, in assenza, ad analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

I costi della sicurezza di cui alla Stima degli Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, anch'essi quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento, saranno aggiunti all'importo netto dei lavori per definire l'importo totale del contratto.

Il contratto sarà stipulato interamente "a misura", e, pertanto, il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023. In particolare, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dell'art. 6 All. II.2bis al d.lgs. 36/2023 l'indice sintetico revisionale è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. Per tutto quanto non previsto, si applica la disciplina

prevista dal combinato disposto dell'art. 60, comma 4-quater e dell'Allegato II.2-bis al Codice anche in considerazione del ricorso al subappalto.

ART. 1.4

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 18 comma 2 d.lgs. 36/2023. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con le forme di cui all'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023.

Si allega al presente Capitolato lo schema di Accordo Quadro, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 1.5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di tre anni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Nell'arco della durata dell'Accordo Quadro, il Parco Archeologico di Pompei potrà stipulare con l'aggiudicatario il numero di Contratti attuativi ritenuto opportuno per far fronte ad esigenze che si manifesteranno nell'arco di durata dell'Accordo Quadro stesso, nei limiti degli importi posti a base di gara.

Si precisa che la durata di tre anni costituisce il termine ultimo per la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, mentre la esecuzione dei suddetti Contratti Attuativi potrà proseguire anche successivamente al suddetto termine, fino alla loro regolare ultimazione.

La Stazione Appaltante si riserva la opzione di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un ulteriore termine di sei mesi, fermo restando l'importo massimo dei lavori affidabili stabilito ai sensi del precedente Art. 1.3.

ART. 1.6

AFFIDAMENTO E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

All'insorgere di necessità manutentive legate al suo patrimonio verde, il Parco Archeologico di Pompei inviterà l'O.E. aggiudicatario alla stipula del contratto attuativo dell'Accordo Quadro, secondo lo schema di Contratto Attuativo allegata al presente Capitolato e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'invito alla sottoscrizione del Contratto Attuativo, inviata a mezzo PEC dell'O.E., sarà accompagnata da una sintetica relazione tecnica che individui i lavori da realizzare e i relativi importi.

Il RUP, inoltre, se ritenuto necessario, potrà invitare l'Appaltatore a prendere visione della documentazione tecnica e dei luoghi dell'intervento.

In caso di sopralluogo, l'Appaltatore dovrà rilasciare al Direttore Lavori l'attestazione di presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.

L'Appaltatore non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Ciascun Contratto Attuativo potrà avere ad oggetto lavori, di categorie anche non omogenee, da svolgersi presso uno o più cespiti e dovrà prevedere un importo minimo pari a complessivi € 50.000,00 al netto di IVA.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'O.E. aggiudicatario si vincola e si impegna ad accettare la stipula dei Contratti Attuativi proposti dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto (parte tecnica e parte normativa), dall'Accordo Quadro, dall'Offerta tecnica, dall'Offerta economica e, in generale, dagli altri documenti che costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro.

I Contratti attuativi dovranno essere sottoscritti, anche in formato elettronico, entro il termine di giorni 10 dalla trasmissione del relativo invito.

Il rifiuto dell'O.E. affidatario di sottoscrivere il Contratto Attuativo ovvero la mancata sottoscrizione per fatto imputabile all'O.E. determina l'applicazione dei rimedi contrattuali di cui al presente Capitolato.

ART. 1.7

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto attuativo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali così come meglio declinate nel disciplinare di gara. In particolare, si precisa che l'appaltatore, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si impegna nell'ambito dei vari contratti attuativi al riassorbimento delle unità lavorative attualmente in forza al gestore uscente.

ART. 1.8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, ancorché non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
2. il Capitolato Speciale di appalto, nella sua componente normativa e nella sua componente tecnica;
3. il disciplinare di gara;
4. Elenco Prezzi;

5. Criteri ambientali minimi ex art. 57 comma 2 d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai CAM in materia di *"Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"* adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, così come successivamente integrati nonché ai CAM recanti *"Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"*, adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pdf pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020;
 6. l'offerta tecnica ed economica presentata dall'O.E aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
 7. Allegati Tecnici e progettuali al presente capitolato;
- Sono, infine, contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 1.9

CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI A TUTTI I CONTRATTI ATTUATIVI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a rispettare anche tutti i termini e condizioni offerti nel documento di offerta tecnica, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e che, pertanto, trovano applicazione diretta nei contratti attuativi.

L'appaltatore, inoltre, prende atto e accetta tutti i termini, le condizioni e le specifiche tecniche previste nel Capitolato speciale di appalto (sia nella sua parte tecnica sia nella sua parte normativa) che si intendono vincolanti e obbligatorie ai fini della esecuzione dei lavori previsti nei singoli contratti attuativi.

In sede di esecuzione è prevista una verifica della corrispondenza tra quanto offerto in nell'ambito della gara e quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione dall'appaltatore ed in caso di discordanze verranno applicate le relative penali, così come previste dal presente Capitolato.

Per tutti i contratti attuativi e per tutto il termine di durata degli stessi, l'appaltatore è tenuto a garantire una struttura di supporto tecnico dedicata, caratterizzata dalle seguenti specifiche tecniche e prestazionali minime:

- presenza obbligatoria di almeno due agronomi qualificati. Tale assetto deve essere mantenuto per tutta la durata dell'Accordo e dei relativi contratti attuativi.
- la struttura deve garantire la disponibilità al contatto e alla gestione delle problematiche in modalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- garanzia di pronto Intervento: in caso di chiamata per interventi urgenti da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire *in loco* entro un tempo massimo di 12 ore.

Per garantire la continuità, l'efficacia e la qualità degli interventi di gestione del verde, l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare una dotazione minima di forza lavoro operativa, modulata in funzione della stagionalità e dei carichi di lavoro.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di un numero minimo di operatori qualificati dedicati alle attività oggetto dell'appalto, tale da assicurare la corretta esecuzione delle lavorazioni senza ritardi o criticità gestionali;

- durante la bassa stagione, dovrà essere assicurata una consistenza minima di personale idonea a garantire le attività ordinarie di manutenzione, monitoraggio e presidio del verde;
- durante la alta stagione, caratterizzata da maggiore sviluppo vegetativo e intensificazione degli interventi (sfalci, gestione delle infestanti, irrigazione, potature leggere, ecc.), l'Appaltatore dovrà incrementare adeguatamente la forza lavoro, assicurando una presenza operativa proporzionata alle esigenze stagionali e alle superfici in gestione;
- la consistenza della forza lavoro dovrà essere tale da garantire il rispetto dei tempi di intervento previsti, nonché la qualità delle lavorazioni richieste, evitando accumuli di attività non eseguite o ritardi nelle operazioni colturali;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'adeguatezza della struttura operativa e della forza lavoro impiegata, richiedendo eventuali integrazioni qualora riscontrate carenze o criticità nella gestione.

Il mancato rispetto dei livelli minimi di operatività e della adeguata modulazione stagionale della forza lavoro potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

ART. 1.10

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'appaltatore, nella esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi ex art. 59 d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento:

- Ove e per quanto applicabili, ai CAM in materia di "*Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*" adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, così come successivamente integrati;
- Ove e per quanto applicabili, ai CAM recanti "*Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde*", adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pdf pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020;

In particolare, ferme le altre prescrizioni obbligatorie previste dai suddetti documenti, l'appaltatore al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato progettuale recante "Relazione Criteri Minimi Ambientali".

ART. 1.11

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO D'OPERA

La Stazione appaltante, in caso di riscontrata necessità all'atto dell'affidamento dei singoli Contratti Attuativi, si riserva di applicare quanto disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) All. II.18 al d.lgs. 36/2023 in tema di progettazione esecutiva in corso d'opera.

L'Appaltatore prende atto e accetta, pertanto, che la Stazione appaltante potrà richiedere che siano disposti in corso d'opera degli approfondimenti d'indagine a seguito dei quali sarà redatto un progetto di approfondimento esecutivo sugli aspetti non prevedibili nelle fasi progettuali sulla cui base vengono consegnati i lavori. Nulla avrà a pretendere l'appaltatore in tal caso.

ART. 1.12**ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui agli artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023, per l'intero ammontare del valore dell'Accordo Quadro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale da assicurare è pari quantomeno all'importo dei lavori affidati mediante il contratto attuativo. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari almeno ad € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 1.13**INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E DEROGHE**

Il corrispettivo dei lavori di ciascun Contratto Attuativo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci dell'Elenco prezzi corrispondenti al computo metrico stimativo dei lavori da realizzare.

Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dalla Stazione appaltante, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario regionale di riferimento e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Art. 1.14**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Ogni specifico Contratto Attuativo verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante provvederà a nominare:

- il Direttore dei Lavori
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)

Inoltre, in rapporto alla complessità e all'importanza dell'intervento potranno essere nominate ulteriori figure quali, ad esempio:

- il supporto al RUP
- uno o più Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere

- il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire la corretta organizzazione dei lavori.

Si evidenzia che nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con l'apertura del sito archeologico al pubblico. Per l'effetto, l'O.E. affidatario, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dichiara di aver preso coscienza di tale situazione e di impegnarsi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alla fruizione delle attività istituzionali del Parco e al fine di eliminare possibili rischi dalle suddette interferenze.

ART. 1.15

CONSEGNA DEI LAVORI- CONSEGNE PARZIALI- INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del Contratto Attuativo.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso, non inferiore a dieci giorni, all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto attuativo e di escutere la polizza di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 8 d.lgs. 36/2023.

ART. 1.16

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro sarà individuato, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, il termine ultimo per lo svolgimento dei lavori e gli eventuali termini per le consegne parziali ove previste.

ART. 1.17

PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RISOLUZIONE

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,5 per mille (uno virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all'art. 126 D.Lgs. 36/2023.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo complessivo netto del contratto.

La Stazione appaltante applicherà, inoltre, le seguenti penali contrattuali:

1. € 50.000,00 (euro cinquantamila) in caso di rifiuto dell'intervento proposto dalla Stazione appaltante e/o mancata sottoscrizione dell'Accordo Attuativo individuato dalla Stazione appaltante;
2. € 10.000,00 (euro diecimila) in caso di mancata comparizione alla convocazione per la

consegna dei lavori ai sensi del precedente art. 1.15;

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo netto contrattualizzato per il singolo intervento attuativo, si procederà alla risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del singolo Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora, nel corso dell'esecuzione di distinti Contratti Attuativi, siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.

ART. 1.18

SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 121 D.Lgs. 36/2023.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. 1.19

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi nei casi e con le modalità e con le garanzie previste a favore dell'appaltatore dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure" nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, previa dichiarazione notificata all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti per due volte, anche non consecutive, l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante e/o non addivenga, per due volte, anche non consecutive alla sottoscrizione degli Accordi Attuativi proposti dalla Stazione appaltante;
- b) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del contratto attuativo di affidamento dell'intervento e/o non provveda alla sottoscrizione digitale del suddetto contratto e alla sua ritrasmissione alla stazione appaltante entro i termini da quest'ultima stabiliti;
- c) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere secondo quanto previsto all'art. 1.15 del presente Capitolato;
- d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti

- dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
 - f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza;
 - g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
 - h) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023;
 - i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte;
 - j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
 - k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all'art. 1.12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista all'art. 1.12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - o) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
 - p) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
 - q) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - r) per perdita dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023 e di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara;
 - s) mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni del Direttore dei Lavori in merito al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali;
 - t) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- Le fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r), s), t), costituiscono altresì causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. dei singoli Contratti Attuativi, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante.
- In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti Attuativi, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

ART. 1.20

RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal singolo Contratto Attuativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato ai sensi dell'art. 123 comma 2 d.lgs. 36/2023.

Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

ART. 1.21

CONTABILITÀ DEI LAVORI

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia qualora l'esecutore del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell'elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori.

ART. 1.22

OPERE PROVVISORIALI

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, ed inoltre gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie stesse.

ART. 1.23

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori dovrà procedere al più presto e, comunque non oltre 10 giorni, dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

In sede di sopralluogo per il controllo dell'effettiva ultimazione dei lavori dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori quanto segue:

- la documentazione grafica e fotografica dell'intervento (pre e post);
- il progetto "as built" dell'intervento in formato digitale (dwg);
- tutte le certificazioni eventualmente previste per la tipologia di intervento (D.M. 37/08, prevenzione incendi, etc.);
- le schede relative ai materiali, alle apparecchiature e quant'altro messo in opera nel corso dell'intervento;
- il piano di manutenzione di quanto messo in opera;
- ogni altra documentazione e/o certificazione prevista per norma.
- schede di intervento per ciascun edificio al termine dei lavori relativi a ciascun contratto attuativo, in cui sono dettagliate le lavorazioni eseguite e il cronoprogramma aggiornato in corso d'opera, in cui sono indicati in maniera chiara ed univoca i giorni in cui tali lavorazioni sono state eseguite, con le relative quantità. Ciascuna scheda d'intervento sarà inoltre completata da apposito report fotografico attestante le diverse fasi lavorative.

Non potrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori in assenza di tale documentazione.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'articolo 1.17 del presente Capitolato Speciale d'Appalto in caso di ritardo rispetto alla ultimazione dei lavori.

In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

ART. 1.24

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà emesso nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 50 comma 1 lett. 7 d.lgs. 36/2023 ovvero dall'art. 116 d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 1.25

DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

È vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

ART. 1.26 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai. L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammesse dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento dei soggetti riconducibili all'Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e richiederne la sostituzione.

ART. 1.27 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri del Capitolato Generale, del Capitolato tecnico e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante; i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente.
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
- h) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

- i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
- j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.
- l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
- n) predisporre apposite schede di intervento per ciascun edificio al termine dei lavori relativi a ciascun contratto attuativo, in cui sono dettagliate le lavorazioni eseguite e il cronoprogramma aggiornato in corso d'opera, in cui sono indicati in maniera chiara ed univoca i giorni in cui tali lavorazioni sono state eseguite, con le relative quantità. Ciascuna scheda d'intervento sarà inoltre completata da apposito report fotografico attestante le diverse fasi lavorative.

ART. 1.28

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 All. 1.7 al d.lgs. 36/2023.

ART. 1.29

ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora i lavori di cui al contratto attuativo dovessero riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare interesse storico, l'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appaltante.

ART. 1.30

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

La stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva, della documentazione antimafia, dell'accertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti ai fini dell'esecuzione delle opere. Il documento attestante la regolarità contributiva dovrà essere acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei pagamenti, verranno effettuate anche le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. 1.31

GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

**ART. 1.32
SUBAPPALTO**

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. A tal fine, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del d.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 d.lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 d.lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 d.lgs. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 d.lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di subappalto, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 1.33

LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

ART. 1.34

PRESENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante. La responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

ART. 1.35

PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per i lavori relativi a ciascun contratto attuativo verrà pagato nel rispetto dei seguenti termini:

- 20% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione ex art. 125, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Si precisa che si darà luogo al pagamento dell'importo a titolo di anticipazione solo in caso di esplicita richiesta in tal senso da parte dell'appaltatore;
- Pagamento in acconto al raggiungimento di stati di avanzamento pari almeno il 25% dell'importo del singolo contratto attuativo;
- la rata di saldo sarà liquidata all'esito del rilascio del certificato di collaudo ovvero all'esito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In caso di erogazione della anticipazione, la Stazione appaltante provvederà al recupero della stessa all'atto dei successivi pagamenti.

I pagamenti verranno disposti previa emissione di fattura elettronica con indicazione del CIG in epigrafe e liquidati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 4 del Dlgs n. 231 del 2002.

ART. 1.36

LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO

Il Conto Finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del d.lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del d.lgs. 36/2023. Se

l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

ART. 1.37

PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008, prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC. In assenza di PSC l'Appaltatore provvederà alla redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, costituiscono motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo.

ART. 1.38

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nelle aree indicate dalla D.L.

ART. 1.39

RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, nonché l'art. 91 comma a del D.lgs 42/2004; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli nel luogo individuato e indicato dalla D.L.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L'appaltatore accetta espressamente, in deroga a quanto previsto nell'articolo 90, comma 3, del D.lgs n. 42/2004 e, pertanto, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

L'appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 1.40

MANUTENZIONE DELL'OPERA FINO A COLLAUDO

L'impresa appaltatrice sarà responsabile della buona conservazione delle opere eseguite purché le stesse non siano danneggiate ad opera di terzi e dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, ogni onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

ART. 1.41

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione ex art. 1456 codice civile del Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro.

Il RUP

Vincenzo Calvanese

Il Dirigente Amministrativo
Giovanni Luca Orlando